



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDA LA NOTIFICA A MEZZO PEC PROVENIENTE DA UN
DOMICILIO DIGITALE DEL MITTENTE NON PRESENTE NEI
PUBBLICI REGISTRI**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 8[^] - Sentenza
del 21/03/2025, n.1882

Composizione

Picone Lucia (Pres.) – Frangiosa Antonello (Rel.) – Aquino Vincenzo

133 PROCEDIMENTO CIVILE – 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Notificazioni e comunicazioni in materia civile - A mezzo pec - Domicilio
digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità - Esclusione -
Fondamento

Massima

La notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) diverso da quello risultante dai pubblici
registri, ma dal quale sia chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida
la notificazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della validità della
notifica, la certa riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 137 c.c.; d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221

Conformità

Cass. civ., sez. trib., ord. 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2022, n.15979

Anno pubb.

2025